

Art. 11.

I ruoli dei maggiori utenti saranno compilati dalla Divisione tecnica, sentito il parere dei sindaci di tutti i comuni, entro ottobre.

Saranno pubblicati ed approvati come agli articoli 6, 7 e 8 dal Consiglio provinciale, che, entro novembre, li rimetterà al prefetto, il quale accoglierà ricorsi fino al 15 dicembre, e giudicherà entro il mese.

Art. 12.

Intervenuta l'approvazione del prefetto i ruoli diventano esecutivi.

Art. 13.

L'Amministrazione provinciale entro marzo renderà conto della gestione tenuta ai comuni ed allo Stato.

Art. 14.

Le strade di nuova costruzione, completamente ultimate, nazionali o comunali, saranno consegnate, per la manutenzione, all'Amministrazione provinciale.

Art. 15.

La Direzione generale di ponti e strade assumerà l'alta sorveglianza dei servizi di manutenzione.

Art. 16.

Un regolamento speciale, da pubblicarsi nei sei mesi successivi alla pubblicazione della presente legge, ne disciplinerà l'applicazione.

Proposta di legge del deputato Materi.

Art. 1.

La frazione Calciano è distaccata dal comune di Garaguso ed è costituita in comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

« Grato alla S. V. On. ma e alla Camera per la manifestazione comunicatami, sento il dovere di ritirare le dimissioni presentate.

Con perfetta osservanza,

Dev.mo

« Giovanni Milana ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Pozzato, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere: 1° Se creda confacente alla dignità della magistratura conservare nell'ufficio di rappresentante della legge e tutore dell'onore dei cittadini un sostituto procuratore del Re, il quale, denunciato, dai suoi superiori per gravi atti di scorrettezza e di villania compiuti verso gli stessi, osa stampare nel giornale di Roma, il *Corriere giudiziario*, un articolo gravemente ingiurioso e diffamatorio non solo contro i superiori gerarchici, ma altresì contro i giudici del tribunale che qualifica « tartufi i quali sotto la toga coprono tutta la loro nefandezza morale »; 2° Se non reputi doveroso a tutela della rispettabilità dei magistrati così atrocemente offesi, concedere ai medesimi l'autorizzazione a querelare il magistrato diffamatore ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GUARRACINO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Dopo la prima e seconda inchiesta sui fatti di Rovigo, poichè i risultati delle stesse colpivano esclusivamente il Ronca ed il Pasqualini, il primo per il suo contegno insubordinato contro i superiori, il secondo per altri motivi, il Ministero di grazia e giustizia riconobbe la necessità di doverli entrambi tramutare, lasciando per il momento in disparte il Tescari, a carico del quale nulla di grave era risultato.

Il Consiglio superiore diede parere favorevole e con decreto del 9 agosto il Pasqualini fu tramutato a Catanzaro. Con la stessa data il Ronca fu tramutato a Palmi.

Al Tescari per il momento venne accordato un lungo congedo perchè egli potesse lasciare l'ufficio in pendenza dei procedimenti penali, e subito fu mandato il nuovo sostituto con l'incarico di assumere la direzione della regia procura. Ma poi, saputo nel 15 novembre che il Tescari stava sempre a Rovigo e operava in suo favore presso i testimoni per la buona riuscita del procedimento penale, il Ministero tramutò anche lui con regio decreto del 20 novembre, su conforme parere del procuratore generale.

Ciò premesso, e scendendo al merito dell'interrogazione presentata dall'onorevole Pozzato, bastano in proposito brevissime osservazioni.